

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 23 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAMUELE EMILIANO E EMANUELE FERRARI (calciatori tesserati per la Società ASD Albese Calcio), ROBERTO CRETAZ (calciatore tesserato per la Società ASD Santhià Calcio), PASQUALINO PERRI (calciatore tesserato per la Società ASD Giallo Blu Figline), RENATO VENERA E ROBERTO MILANI (dirigenti della ASD Albese Calcio), GIOVANNI RAGLIANI E NILO RASI (dirigenti della Società ASD Santhià Calcio), OTTAVIO CAMBRIA E GIUSEPPE PELLEGRITI (dirigenti della Società Polisportiva D. Borgorosso Arenzano) E LE SOCIETÀ ASD ALBESE CALCIO, ASD SANTHIÀ CALCIO, POLISPORTIVA D. BORGOROSSO ARENZANO, ASD SANLURI CALCIO E SC INSUBRIA ASD - (N°. 8313/1364pf10-11/AA/ac del 4.5.2011).

La Procura Federale, con atto datato 4 maggio 2011, ha deferito a questa Commissione Disciplinare i seguenti tesserati con le relative Società, quest'ultime incolpate per la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma secondo CGS:

- Il calciatore Samuele Emiliano per non aver scontato una giornata di squalifica che gli era stata comminata al termine della stagione sportiva 2008/2009 allorquando egli era tesserato per la Società Pro Settimo ed Eureka e per aver disputato in tale posizione irregolare sei gare del campionato di Serie D stagione 2010/2011 in favore della Società Albese Calcio (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori della Società Albese Calcio Renato Venera e Roberto Milani per aver sottoscritto il primo quattro distinte ed il secondo due distinte di partecipazione dei calciatori alle gare di cui sopra, nelle quali figurava anche l'Emiliano, attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22 commi 6 e 8 CGS). Deferita la Società ASD Albese Calcio per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva);
- Il calciatore Emanuele Ferrari in quanto, nel mentre era tesserato per la Società ASD Albese Calcio, partecipava a cinque gare del campionato di Serie D e a due gare di Coppa Italia, tutte afferenti la stagione 2010/2011 in favore della Società Santhià Calcio (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori Giovanni Ragliari e Nilo Rasi per aver sottoscritto il primo sei distinte ed il secondo una distinta di partecipazione dei calciatori alle gare di cui sopra, nelle quali

figurava anche il Ferrari, attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22 commi 6 e 8 CGS). Deferita la Società ASD Santhià Calcio per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva);

▪ Il calciatore Roberto Cretaz in quanto, nel mentre era tesserato per la Società SC Insubria ASD, partecipava a sei gare del campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 in favore della Società Santhià Calcio (violazione identica a quella del Ferrari). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori Giovanni Ragliari e Nilo Rasi (violazione identica a quella loro contestata per la posizione del Ferrari). Deferite le Società ASD Santhià Calcio, ASD Albese Calcio e SC Insubria ASD per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva);

▪ Il calciatore Pasqualino Perri in quanto, nel mentre era tesserato per la Società ASD Sanluri Calcio, partecipava a tre gare del campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 in favore della Società Borgorosso Arenzano (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 CGS). Deferiti parimenti i dirigenti accompagnatori Ottavio CAMBRIA e Giuseppe Pellegriti per aver sottoscritto il primo una distinta ed il secondo due distinte di partecipazione dei calciatori alle gare di cui sopra, nelle quali figurava anche il Perri, attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e partecipavano ad ogni singola gara sotto la responsabilità della Società (violazione artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22 commi 6 e 8 CGS). Deferite le Società Borgorosso Arenzano e ASD Sanluri Calcio per il titolo suddetto (responsabilità oggettiva).

All'odierna riunione la Società ASD Santhià Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Santhià Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Santhià Calcio, sanzioni della penalizzazione di punti 5 (cinque) oltre all'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 3 (tre) e 2.700,00 (€ duemilasettecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il dibattimento si è aperto per gli altri deferiti.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto con l'accoglimento del Deferimento l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per i calciatori Emiliano, Ferrari, Cretaz e Perri la squalifica di anni 2 (due);
- per i dirigenti Venera, Milani, Ragliani, Rasi, Cambria e Pellegriti, l'inibizione di anni 2 (due);
- alla Società ASD Albese Calcio la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00);
- alla Società Polisportiva D. Borgorosso Arenzano penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
- alle Società Sanluri Calcio e SC Insubria ASD, l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per ciascuna.

Resistono al Deferimento a mezzo di Memorie la Società ASD Albese Calcio in relazione alle violazioni ascritte ai calciatori Samuele Emiliano ed Emanuele Ferrari, nonché alla responsabilità oggettiva ad essa contestata ed il calciatore Emanuele Ferrari, quest'ultimo con Memoria separata ma identica nei contenuti a quella della Società, concludendo tutti per il rigetto del Deferimento per assoluto difetto di responsabilità.

Viene dedotto da tali resistenti comparsi in udienza, per il Samuele Emiliano che il calciatore nella stagione 2009/2010, nel corso della quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, aveva partecipato ad un campionato estero in favore di una Società di quel Paese, per cui, tornato in Italia e tesseratosi con la Società Albese Calcio per la stagione 2010/2011, era stato impiegato nelle gare oggetto del Deferimento in quanto si era ritenuto, argomentando dall'art. 25 CGS, che detta squalifica fosse divenuta inefficace per prescrizione, non essendo stato possibile scontarla nella stagione sportiva successiva a quella del fatto a ragione della presenza all'estero del calciatore.

Viene dedotto per l'Emanuele Ferrari che questi il 15 settembre 2009 aveva inviato al Comitato Interregionale ed alla stessa Società Albese Calcio la richiesta ai sensi dell'art. 32 bis NOIF di svincolo per decadenza del tesseramento in essere con la suddetta Società, per cui il calciatore si era tesserato per la Società Santhià Calcio convinto di essersi liberato dal precedente vincolo e di potersi pertanto tesserare con una nuova Società.

Viene altresì dedotto che l'evolversi di siffatta richiesta era rimasto complicato da alcune difficoltà di ordine burocratico, sostanzialmente imputabili all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale ed alla Commissione Tesseramenti, dallo stesso ricorrente adita non appena aveva avuto notizia che la richiesta di svincolo non era mai pervenuta all'Organo competente, sicché la conferma della vigenza del tesseramento con la Società Albese Calcio gli era giunta quando ormai si era già tesserato per la Società Santhià ed aveva partecipato alle gare contestate.

Sono stati altresì presenti, a mezzo del proprio difensore munito di procura, la Società Borgorosso Arenzano, i calciatori Roberto Cretaz e Pasqualino Perri nonché i dirigenti deferiti, i quali hanno respinto la sussistenza delle violazioni loro ascritte e hanno chiesto il proscioglimento, ovvero in subordine l'applicazione del minimo edittale della pena.

La Commissione osserva quanto segue.

Le difese dei resistenti non appaiono fondate.

▪ In merito alla squalifica del calciatore Emiliano è certo che questi, non avendo potuto scontare la sanzione nella stagione 2009/2010 successiva a quella nella quale essa era maturata perché si trovava a giocare all'estero, doveva scontarla nella stagione 2010/2011, da intendersi come stagione successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare l'infrazione disciplinare relativa allo svolgimento della gara, come è nel caso in esame. Per cui la partecipazione del calciatore alle gare oggetto del Deferimento è stata irregolare.

▪ In merito alla posizione del calciatore Ferrari è certo che questi, una volta inoltrata la richiesta di svincolo ai sensi dell'art. 32 bis NOIF, avrebbe dovuto assicurarsi presso i competenti Uffici del buon esito di tale richiesta, astenendosi dal sottoscrivere il nuovo tesseramento prima di aver conseguito la certezza dello svincolo. Tale assoluta mancanza di diligenza si evince dalla stessa narrativa della Memoria del calciatore, ove si legge delle iniziative assunte dallo stesso per ottenere la convalida della detta richiesta. Infatti, dopo aver inoltrato il ricorso alla Commissione Tesseramenti con raccomandata del 14 ottobre 2010 perché certo del mancato svincolo, il Ferrari aveva continuato a giocare per la Società Santhià, partecipando ad una gara di campionato disputata il 5 dicembre 2010.

Per le suddette ragioni vanno sanzionati entrambi i calciatori, nonché la Società Albese Calcio, nei confronti della quale ricorre la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 4 comma secondo CGS in relazione all'art. 1 comma 5 CGS. Vanno altresì sanzionati i dirigenti della Società Albese Calcio ASD Renato Venera e Roberto Milani ed i dirigenti della Società Santhià Calcio Giovanni Ragliani e Nilo Rasi, essendo sussistenti le violazioni loro ascritte.

▪ In merito alla posizione dei calciatori Roberto Cretaz e Pasqualino Perri, le violazioni loro ascritte risultano documentalmente provate, per cui devono essere loro irrogate le conseguenti sanzioni. Sono pertanto suscettibili delle relative sanzioni tanto il calciatore Cretaz, quanto la Società Insubria ASD, per la quale il Cretaz è risultato tesserato nel mentre veniva utilizzato dalla Società Santhià Calcio, nonché gli stessi dirigenti della Società Santhià Calcio Giovanni Ragliani e Nilo Rasi, per le medesime violazioni loro ascritte a cagione dell'utilizzazione del calciatore Ferrari.

In relazione alla posizione del Perri vanno sanzionate la Società Borgorosso Arenzano per aver utilizzato tale calciatore in posizione irregolare e la Società ASD Sanluri Calcio per la quale il Perri è risultato tesserato nel mentre veniva utilizzato dalla Società Borgorosso Arenzano. Vanno altresì sanzionati i dirigenti della Società Borgorosso Arenzano Ottavio Cambria e Giuseppe Pellegriti, essendo sussistenti le violazioni loro ascritte.

Così accertate le rispettive responsabilità, va ribadito anche in questo caso l'orientamento di questa Commissione in forza del quale le sanzioni da applicarsi vanno ricercate nell'ambito degli artt. 18 e 19 CGS e non nell'ambito dell'art. 10 commi 8 e 9 CGS, che si riferisce a fattispecie diversa da quella dedotta nel presente Deferimento. Tali sanzioni peraltro devono essere svincolate da ogni possibile automatismo, ma essere adattate al caso specifico, tenuto conto, tra l'altro, del numero delle violazioni commesse e dell'intensità della colpa o del dolo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l'ammenda di 2.700,00 (€ duemilasettecento/00) a carico della Società ASD Santhià Calcio.

Accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge:

- al calciatore Samuele Emiliano la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
- al calciatore Emanuele Ferrari la squalifica per 6 (sei) gare ufficiali;
- al calciatore Roberto Cretaz la squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali;
- al calciatore Pasqualino Perri la squalifica per 2 (due) gare ufficiali;
- al dirigente Renato Venera l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- al dirigente Roberto Milani l'inibizione per mesi 2 (due);
- al dirigente Giovanni Ragliani l'inibizione per mesi 6 (sei);
- al dirigente Nino Rasi l'inibizione per mesi 1 (uno);
- al dirigente Ottavio Cambria l'inibizione per mesi 1 (uno);
- al dirigente Giuseppe Pellegriti l'inibizione per mesi 2 (due);
- alla Società ASD Albese Calcio la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- alla Società Borgorosso Arenzano la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, nonché l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- alla Società ASD Sanluri Calcio l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00);
- alla Società SC Insubria ASD l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO ROSSI (Presidente della Società US Sassuolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' US SASSUOLO CALCIO Srl - (N. 4981/1335ter pf08-09/SP/blp del 26.1.2011).

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento del Procuratore federale; esaminati gli atti, con esclusione della memoria inviata dalla società e di quanto ad essa allegato perché trasmessa fuori termine, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al Sig. Rossi Carlo della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla US Sassuolo Calcio Srl quella di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda, mentre il difensore degli incolpati ha invocato il rigetto del deferimento, osserva quanto segue.

La documentazione presente nel fascicolo, depositata dalla Procura Federale all'esito delle proprie indagini, permette di ritenere provato il fatto di cui alla contestazione nella sua materialità, peraltro non contrastata dal sodalizio e dal suo presidente.

In effetti nel foglio di censimento della US Sassuolo relativo alla stagione sportiva 2009/2010 il nominativo del Sig. Andrea Tarozzi è stato inserito nella sezione inerente gli allenatori in 2^a con l'aggiunta delle dizione "collaboratore prima squadra".

Il sunnominato tecnico all'epoca però era in possesso della qualifica di allenatore di base e quindi non poteva assumere il ruolo di allenatore in 2^a di una compagine partecipante ad un campionato professionistico.

Deve però valutarsi se il Tarozzi abbia concretamente svolto le mansioni di allenatore in 2^a o se invece si sia limitato ad agire quale collaboratore tecnico.

Sul punto nel corso dell'udienza il difensore dei deferiti ha illustrato oralmente la propria tesi secondo la quale l'inserimento del nominativo del Tarozzi nella sezione "allenatori in 2^" è dovuto alla circostanza che nel foglio di censimento non vi era spazio a sufficienza per indicare più di due "altri allenatori", già indicati nel modulo, e che comunque accanto al nominativo del Tarozzi era riportata la sua esatta mansione di "collaboratore prima squadra" indicata anche nel contratto da lui stipulato con la US Sassuolo e nella richiesta di tesseramento inoltrata dalla Società.

La prospettazione difensiva appare condivisibile.

Va premesso che nessuna norma federale indica il numero massimo di tecnici di cui un sodalizio può avvalersi e quindi il modulo di censimento si appalesa inadeguato.

Di contro è evidente che nella sua compilazione la Società ha indicato il reale inquadramento del Tarozzi nell'organico, peraltro conforme a quanto indicato nel contratto di prestazione d'opera e nella richiesta di tesseramento, dimostrando così che essa non è stata mossa dall'intento di porre in essere una violazione disciplinare, ma da una mera esigenza di natura contingente.

Peraltro non si vede per quale ragione i deferiti si sarebbero dovuti rendere protagonisti di una violazione così facilmente riscontrabile, esponendosi inoltre ad eventuali azioni del Tarozzi che avrebbe potuto invocare un inadempimento sulla base della circostanza che l'attività da lui svolta in concreto era differente rispetto a quella indicata nel contratto di prestazione d'opera stipulato dalle parti.

Da quanto innanzi detto consegue che i deferiti devono essere prosciolti da ogni contestazione.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e proscioglie il Sig. Rossi Carlo e la US Sassuolo Calcio Srl dall'addebito loro mosso.

(538) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO SANTARELLI (al momento dell'incolpazione "de quo" Presidente della Società ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA Srl ▪ (N. 8933/511pf10-11/SS/fc del 20.5.2011).

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, che ha chiesto l'applicazione al Sig. Santarelli Piero della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ed alla ACR Messina Calcio di quella dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), osserva quanto segue.

I fatti per cui è procedimento risultano tutti provati, essendo pacifico che In concreto il Sig. Manuele Domenicali nel periodo di cui alla contestazione ha svolto le mansioni di allenatore della prima squadra sia durante gli allenamenti che nel corso di due gare di campionato.

Quindi il Sig. Domenicali era l'allenatore della squadra, però lo stesso non era tesserato presso il Messina Calcio che invece, ai sensi dell'art. 38 comma 1 delle NOIF, aveva l'obbligo di regolarizzare la sua posizione come tecnico.

La materialità dell'illecito posto in essere dai deferiti, sia per quanto riguarda il presente procedimento sia in relazione alla posizione pendente innanzi ad altra Commissione

Disciplinare, è ampiamente dimostrata da quanto presente nel fascicolo a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale.

Le dichiarazioni rese dal calciatore Sig. Antonino Spataro non lasciano dubbi, avendo egli riferito che il Domenicali nel corso degli allenamenti si occupava degli aspetti tattici dettando gli schemi di gioco che dovevano essere applicati dalla squadra, mentre poi in occasione delle partite ufficiali, pur non sedendo in panchina perché non tesserato, dalla tribuna impartiva tutte le disposizioni relative alle strategie di gioco ed ai cambi da effettuare.

Ma vi è di più.

Nel momento in cui l'allenatore si è dimesso dalla carica egli stesso ed il sodalizio hanno indetto conferenze stampa e rilasciato dichiarazioni ai media per illustrare le loro rispettive posizioni in merito alle cause che avevano condotto alla rottura del rapporto.

Orbene nell'ambito di queste loro esternazioni entrambe le parti, il Domenicali ed il Presidente del Messina Sig. Piero Santarelli, hanno sempre apertamente definito il primo allenatore della squadra, così dando prova di non tenere in considerazione alcuna la normativa federale vigente, dal momento che il predetto non era stato tesserato quale tecnico della compagine.

Le dichiarazioni rese da Santarelli e Dominicali sono state molto esplicite come si evince da quanto riportato dalla stampa locale negli articoli presenti nel fascicolo di questo procedimento, dichiarazioni, giova sottolinearlo, mai smentite dai diretti interessati.

L'istruttoria della Procura porta quindi a ritenere ampiamente provata la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati con riguardo agli addebiti loro mossi nell'atto di deferimento; le sanzioni che questa Commissione ritiene equo comminare sono quelle risultanti dal dispositivo, applicate tenendo conto dell'entità del fatto, della durata della condotta antiregolamentare e della qualità dei soggetti implicati nell'illecito.

P.Q.M.

accoglie il deferimento ed applica al Sig. Santarelli Piero la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ed alla ACR Messina Calcio quella dell'ammenda di €. 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(485) - APPELLO DEL SIG. FABRIZIO ARABIA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Bellegra 1962), AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6 - (Delibera CDT presso il CR Lazio - CU N°. 133 del 21.4.2011).

La Procura federale, con atto del 1° marzo 2011, deferiva alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Fabrizio Arabia, unitamente ad altre persone ed alle Società coinvolte nei fatti, in quanto aveva partecipato in favore della Società Torri in Sabina a due gare del Campionato di Promozione della stagione sportiva 2010/2011 senza averne titolo per essere tesserato per la Società ASD Segni.

Risultava dai documenti acquisiti al Deferimento che la Società Torri in Sabina in data 3 settembre 2010 aveva chiesto il tesseramento del calciatore e che il successivo 10 settembre la relativa lista era stata dichiarata nulla dal competente Ufficio in quanto il calciatore risultava già vincolato con la Società ASD Segni.

La Commissione disciplinare territoriale con decisione pubblicata sul C.U. n. 133/LND del 21 aprile 2011 accoglieva il Deferimento ed infliggeva al calciatore Arabia la squalifica di

mesi sei a fronte dei due anni di squalifica richiesti dalla Procura Federale, sanzionando nel contempo tutti gli altri deferiti.

Avverso siffatta decisione ricorreva l'Arabia, il quale eccepiva la nullità del procedimento di primo grado in quanto non gli era pervenuta la convocazione per l'udienza di discussione innanzi la Corte territoriale e nel merito denunciava l'eccessiva gravosità della sanzione che gli era stata comminata, anche perché aveva agito in buona fede, sottoscrivendo la richiesta di tesseramento per la Società Torri in Sabina in quanto si riteneva certo di essere stato svincolato dalla Società ASD Segni.

Alla udienza del 26 maggio 2011, questa Commissione, nel contraddittorio delle parti, ritenendo necessario ai fini del decidere di acquisire la lettera di convocazione del deferito innanzi il Giudice di primo grado allo scopo di verificarne la regolarità, con ordinanza di pari data chiedeva che le fosse trasmessa la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore afferente la suddetta convocazione e disponeva nel contempo il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo.

Acquisito il documento richiesto, all'udienza odierna, nel frattempo rifissata, il ricorrente assistito dal proprio difensore, nel mentre ha dichiarato di rinunciare alla eccezione di nullità del procedimento, ha concluso per la declaratoria di proscioglimento ovvero in subordine per la riduzione della sanzione entro il minimo ritenuto di giustizia; la Procura Federale ha insistito per il rigetto del ricorso e per la conferma della decisione.

La Commissione, così definite le rispettive istanze, osserva quanto segue.

Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Superata l'eccezione di nullità del procedimento per la rinuncia del ricorrente, occorre evidenziare che dalla parte motiva della decisione impugnata risulta che la sanzione inflitta al calciatore è maturata non solo in relazione alla partecipazione irregolare dello stesso alle due gare del campionato, ma anche in relazione al comportamento del calciatore, che aveva nascosto alla Società Torri in Sabina di essere già tesserato e quindi non libero, "essendo evidente – ha argomentato il primo Giudice – che non poteva ignorare il suo status e l'esistenza del precedente tesseramento con il Segni".

Nonostante che la motivazione della Commissione territoriale non sia stata scossa dal ricorso in esame, appare comunque equo ridurre la sanzione irrogata dal primo Giudice entro limiti di minore entità, che appaiono più confacenti al caso di che trattasi, anche in relazione al tempo di squalifica già scontata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore Fabrizio Arabia sino al 31 agosto 2011.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 23 giugno 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete